

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE BORTONE

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE
IL DIRETTORE GENERALE
VALTIERO MAZZOTTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0292655
del 01/12/2011

Provincia di Ferrara Settore Ambiente
C. Isonzo, 105/A
44121 Ferrara (FE)
c,a, Ing. Paola Magri

OGGETTO: **Utilizzo agronomico di digestato proveniente da impianto di digestione anaerobica di biomasse condotto da Ditta esercente attività diversa da quella di cui all'art.2135 C.c. con utilizzo di liquami di origine zootecnica e sottoprodotti agricoli.**

PREMESSO che quanto richiesto da codesta Amministrazione con Nota PG 29134/2011 demanda anche all'applicazione di specifica disciplina statale già emanata (D.Lgs 205/10 in attuazione della Direttiva Quadro Rifiuti 2008/98/CE) od ancora da emanarsi (come nel caso del Decreto del Ministero dell'Ambiente che dovrà riportare i requisiti da rispettare per il "digestato di qualità"), in linea con i principi di sussidiarietà e leale cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, ma nei limiti delle rispettive competenze, con la presente si precisa quanto segue nel merito delle singole richieste avanzate.

Nel caso specifico, per la corretta qualificazione dei materiali da avviare a digestione anaerobica si dovrà necessariamente far riferimento all'articolo 184-bis del D.Lgs 152/06. Il proponente dovrà pertanto sottoporre all'Autorità Competente (la Provincia di Ferrara) le motivazioni a supporto di un'eventuale qualificazione di detti materiali come sottoprodotti.

Sulla base della suddetta classificazione discenderà conseguentemente quella del digestato in uscita dall'impianto e quindi la procedura ed il quadro di riferimento da adottare per la sua eventuale successiva utilizzazione agronomica.

Nel caso di qualificazione del digestato come sottoprodotto ci si dovrà attenere ai criteri in materia di utilizzazione agronomica ed alle procedure amministrative previste dal nuovo Regolamento regionale n.l del 28 Ottobre 2011 Allegato I paragrafo 7, che sostituisce l'Allegato I ("L'utilizzazione agronomica del digestato: procedura di comunicazione e criteri gestionali") alla deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2010 n. 1198 che estende il proprio ambito di applicazione anche all'utilizzazione

agronomica del digestato derivante dalla digestione anaerobica di effluenti d'allevamento, di biomasse da sole o in miscela tra loro. Nell'ambito del nuovo Regolamento regionale le biomasse vengono definite all'art. 2 comma 1 lettera q) come: "materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia; e sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell'articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006".

Nel caso invece di digestato qualificato come rifiuto occorrerà far riferimento alla operazione di recupero RIO: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (Allegato C del D.Lgs 152/06). Relativamente ai criteri agronomici, ma per la sola fase di gestione dell'azoto distribuito nel terreno, bisognerà attenersi al già citato Regolamento (cfr. art.1 comma 7).

Infine, si sottolinea che trattandosi di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs s n. 387 del 2003 e dai regolamenti attuativi statali e regionali, tra cui il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e la delibera dell'Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51.

Pertanto si evidenzia che l'impianto in parola dovrà osservare quanto prescritto dal paragrafo 3 dell'Allegato alla citata DAL n. 51/2011 e le norme generali circa l'efficacia e l'ambito di applicazione del medesimo provvedimento di cui al paragrafo 1 dello stesso.

Inoltre per quanto attiene, in particolare, alla necessità o meno della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., si precisa che ai sensi del citato atto regolamentare regionale, solo nelle zone di coltivazione dei prati stabili, ricadenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, è richiesto che l'impianto sia realizzato da azienda agricola zootecnica, insediata nel medesimo areale di tutela (paragrafo 3, lettera C.). Nel restante territorio regionale il richiedente non deve risultare in possesso di detto requisito soggettivo, ciò peraltro in conformità con quanto stabilito dalla DAL n. 51/2011.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Bortone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valtiero Mazzotti

LP/RB